

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 14 novembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

La modifica del 28 settembre 2007¹ dell'ordinanza del 17 gennaio 1961² sull'assicurazione per invalidità è modificata come segue:

N. II/3 (modifica dell'O del 15 gen. 1971³ sulle prestazioni complementari all'AVS/AI)

Disposizione finale della modifica del 28 settembre 2007

¹ La prestazione complementare annua di un figlio che dà diritto ad una rendita per figli dell'AI e che al 31 dicembre 2007 convive con un genitore separato o divorziato che al 1^o gennaio 2008, a causa della soppressione della rendita completa in corso dell'AI, perde il diritto alla prestazione complementare (art. 4 cpv. 2 LPC) è calcolata sulla base delle spese riconosciute e dei redditi determinanti del figlio e del genitore con cui convive.

² Il calcolo di cui al capoverso 1 non è applicabile, se:

- a. il figlio non convive più con il genitore;
- b. i genitori separati tornano a convivere o il genitore con cui convive il figlio si risposa.

³ La competenza di stabilire e versare la prestazione complementare spetta al Cantone che fino al 31 dicembre 2007 versava la prestazione complementare al genitore che ha perso il diritto alla medesima in seguito alla 5a revisione dell'AI. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio sono applicabili le norme generali in materia di competenza.

¹ RU 2007 5155

² RS 831.201

³ RS 831.301

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz